

## Organi regionali

Sono Organi Regionali:

- 1 il Congresso regionale;
- 2 il Consiglio regionale;
- 3 la Presidenza regionale;
- 4 il Presidente regionale;
- 5 l'Organo di controllo;
- 6 Il Collegio dei Revisori dei Probiviri;
- 7 La Commissione disciplinare provinciale o il Giudice unico.

## 1. Il Congresso regionale

Il Congresso è costituito dai delegati, o dai relativi supplenti, eletti dai Congressi provinciali, applicando i criteri minimi di rappresentanza di un delegato ogni 600 associati.

Il Congresso regionale:

- approva il Regolamento congressuale;
- valuta l'attività svolta e stabilisce gli obiettivi programmatici dell'US Acli regionale per il quadriennio;
- determina il numero dei componenti il Consiglio in misura proporzionata al numero degli associati della regione:
  - ▶ fino a 10.000 associati, 7 consiglieri;
  - ▶ da 10.001 a 20.000 associati, 9 consiglieri;
  - ▶ da 20.001 a 35.000 associati, 13 consiglieri;
  - ▶ da 35.001 a 50.000 associati, 15 consiglieri;
  - ▶ oltre 50.000 associati, 18 consiglieri;
- elegge:
  - ▶ il Presidente regionale;
  - ▶ i componenti del Consiglio regionale;
  - ▶ 3 Probiviri regionali effettivi e 2 supplenti;
  - ▶ elegge e revoca i componenti dell'Organo di controllo e del Collegio dei Revisori dei Conti di cui agli articoli, rispettivamente, 37 e 38 dello Statuto;
  - ▶ la Commissione disciplinare regionale;
  - ▶ il componente il Consiglio nazionale di propria competenza (ove previsto), secondo le modalità definite dal Regolamento congressuale nazionale.

## 2. Il Consiglio regionale

Il Consiglio regionale è l'Organo direttivo di gestione, programmazione, controllo e verifica dell'US Acli Aps. In particolare vigila sull'operato della Presidenza a cui è demandata l'esecuzione e l'amministrazione dell'US Acli Aps.

È composto, con diritto di voto, dal Presidente regionale, dai componenti eletti dal Congresso regionale, dal rappresentante della Presidenza regionale ACLI Aps. Specifica le linee programmatiche approvate dal Congresso e il programma associativo annuale.

Il primo Consiglio è convocato dal Presidente regionale entro trenta giorni dal Congresso per:

- approvare o respingere la proposta di presidenza secondo quanto previsto dal Regolamento;
- approvare o respingere la proposta di eventuali invitati permanenti in Presidenza, formulata dal Presidente regionale.

Successivamente il Consiglio è convocato dal Presidente regionale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, almeno 15 giorni prima della data prevista, specificando l'ordine del giorno, la data, il luogo di riunione, l'ora di inizio e quella entro la quale si presume di concludere i lavori per:

- approvare, entro un mese dalla conclusione dell'esercizio finanziario, il prospetto contabile preventivo;
- approva annualmente il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e dalla relazione di missione. Ove ne ricorrano le condizioni di legge di cui all'art. 13, co. 2, del D.Lgs. n. 117/2017, può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; il bilancio di esercizio o il rendiconto dovranno contenere annotazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017. In caso di mancata approvazione, il Consiglio deve essere riconvocato entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno. Se anche in seconda lettura il consuntivo non

- viene approvato, decadono il Presidente, la Presidenza e il Consiglio;
- approvare il Regolamento di attuazione dello Statuto secondo quanto stabilito dal successivo art. 74;
- decidere sulle questioni riguardanti la vita dell'Associazione indicate dal Regolamento;
- reintegrare l'Organo, entro due mesi, nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento di uno o più consiglieri regionali, con i candidati primi esclusi nella votazione congressuale ai sensi dell'art. 16 co. 6;
- approvare o respingere eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Presidenza regionale presentate da almeno il 50% più uno dei componenti con diritto di voto;
- delibera, con la maggioranza rafforzata dei due terzi degli aventi diritto, l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli organi amministrativi e di controllo;
- convocare il Congresso regionale, specificandone le norme del Regolamento e affidandone la preparazione alla Presidenza regionale;
- deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
- approva annualmente il bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

### **3. La Presidenza regionale**

La Presidenza regionale è l'Organo esecutivo e di amministrazione dell'US Acli Aps regionale.

La Presidenza è eletta dal Consiglio ed è composta, con diritto di voto, oltre che dal Presidente Regionale in misura proporzionata al numero degli associati della regione:

- fino a 10.000 associati, da 3 a 5 componenti;
- da 10.001 a 35.000 associati, 4 a 6 componenti e, comunque, fino a un massimo del 50% del numero dei consiglieri;
- oltre i 35.000 associati, da 7 a 9 componenti e, comunque, fino a un massimo del 50% del numero dei consiglieri.

Alla Presidenza partecipa, con diritto di voto, un componente della Presidenza regionale ACLI Aps.

La Presidenza cura l'amministrazione US Acli Aps e il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Ove ne ricorrano le condizioni di legge di cui all'art. 13, co. 2, del D.Lgs. n. 117/2017, può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

### **4. Il Presidente regionale**

Il Presidente regionale dell'US Acli Aps presiede il Comitato regionale dell'Associazione e lo rappresenta legalmente nei confronti dei terzi sia interni che esterni, firma convenzioni e accordi e impegna il Comitato al rispetto delle obbligazioni assunte.

### **5. Organo di controllo**

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30, co. 2, D.Lgs. n. 117/2017, si elegge un organo di controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, co. 5, D.Lgs. n. 117/2017 e dall'art. 15 dello Statuto dell'US Acli APS.

### **6. Il Collegio dei Revisori dei conti**

Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31, co. 1, del D.lgs. n. 117/2017, si elegge un revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro o un Collegio di Revisori.

## Organi provinciali

Sono Organi provinciali:

- ① il Congresso provinciale;
- ② il Consiglio provinciale;
- ③ la Presidenza provinciale;
- ④ il Presidente provinciale;
- ⑤ l'Organo di controllo;
- ⑥ Il Collegio dei Revisori dei conti;
- ⑦ La Commissione disciplinare provinciale o il Giudice unico.

## 1. Il Congresso provinciale

Il Congresso è costituito dai delegati eletti, o dai relativi supplenti, dalle ASD/SSD/Basi Associative/Soci Individuali o altri affiliati costituiti in qualsiasi forma giuridica con sede nella Provincia e scelti tra i soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale, che non abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari.

Il Congresso è costituito dai delegati eletti dalle ASD/SSD/Basi Associative/Soci Individuali o altri affiliati costituiti in qualsiasi forma giuridica con sede nella Provincia sulla base del rapporto iscritti-delegati determinato dal Consiglio provinciale in sede di convocazione del Congresso, coerentemente con quanto indicato dal Regolamento congressuale nazionale.

Il Congresso provinciale:

- approva il Regolamento congressuale;
- valuta l'attività svolta e stabilisce gli indirizzi programmatici per il quadriennio;
- determina il numero dei componenti il Consiglio in misura proporzionata al numero degli associati della provincia:
  - ▶ fino a 1.000 associati, 6 consiglieri;
  - ▶ da 1.001 a 5.000 associati, 8 consiglieri;
  - ▶ da 5.001 a 10.000 associati, 12 consiglieri;
  - ▶ oltre i 10.000 associati, 16 consiglieri;
- elegge:
  - ▶ il Presidente provinciale;
  - ▶ i componenti il Consiglio provinciale;
  - ▶ elegge e revoca i componenti dell'Organo di controllo e del Collegio dei Revisori dei conti di cui agli articoli, rispettivamente, 26 e 27 dello Statuto;
  - ▶ la Commissione disciplinare provinciale;
  - ▶ i delegati, e i relativi supplenti, al Congresso regionale nella misura di 1 delegato ogni 600 iscritti;
  - ▶ i delegati, e i relativi supplenti, al Congresso nazionale nella misura di 1 delegato ogni 1.000 iscritti. È esclusa la possibilità di deleghe.

## 2. Il Consiglio provinciale

Il Consiglio provinciale è l'Organo direttivo di gestione, programmazione, controllo e verifica dell'US Acli Aps, assumendo per queste funzioni decisionali e direttive. In particolare vigila sull'operato della Presidenza a cui è demandata l'esecuzione e l'amministrazione dell'US Acli Aps.

È composto, con diritto di voto, dal Presidente Provinciale, dai componenti eletti dal Congresso provinciale e dal rappresentante della Presidenza provinciale ACLI Aps.

Il Consiglio provinciale:

- approva o respinge la proposta di presidenza secondo quanto previsto dal Regolamento;
- approva o respinge la proposta di eventuali invitati permanenti in Presidenza formulata dal Presidente provinciale;
- approva, entro un mese dalla conclusione dell'esercizio finanziario, il prospetto contabile preventivo;
- approva annualmente il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Ove ne ricorrano le condizioni di legge di cui all'art. 13, co. 2, del D.Lgs. n. 117/2017, può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa;
- approva il Regolamento di attuazione dello Statuto secondo quanto stabilito dall'art. 72 dello Statuto;
- reintegra l'Organo, entro due mesi, nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento di uno o più consiglieri provinciali, con i candidati primi esclusi nella votazio-

- ne congressuale ai sensi dell'art. 16, co. 6 dello Statuto;
- approva o respinge eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Presidenza provinciale presentate da almeno il 50% più uno dei componenti con diritto di voto;
- delibera, con la maggioranza rafforzata dei due terzi degli aventi diritto, l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli organi amministrativi e di controllo;
- convoca il Congresso provinciale, specificandone le norme del Regolamento e affidandone la preparazione alla Presidenza provinciale;
- delibera in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
- approva annualmente il bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

### **3. La Presidenza provinciale**

La Presidenza provinciale è l'Organo esecutivo e di amministrazione dell'US Acli Aps provinciale.

È eletta dal Consiglio provinciale ed è composta, con diritto di voto, oltre che dal Presidente Provinciale in misura proporzionata al numero degli associati della provincia:

- fino a 1.000 associati, 3 componenti e, comunque, fino a un massimo del 50% del numero dei consiglieri;
- da 1.001 a 5.000 associati, 4 componenti e, comunque, fino a un massimo del 50% del numero dei consiglieri;
- da 5.001 a 10.000 associati, da 6 componenti e, comunque, fino a un massimo del 50% del numero dei consiglieri;
- oltre i 10.000 associati, 8 componenti e, comunque, fino a un massimo del 50% del numero dei consiglieri.

Alla Presidenza partecipa, con diritto di voto, un componente della Presidenza provinciale ACLI Aps.

La Presidenza cura l'amministrazione dell'US Acli Aps e il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Ove ne ricorrano le condizioni di legge di cui all'art. 13, co. 2, del D.Lgs. n. 117/2017, può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

### **4. Il Presidente provinciale**

Il Presidente provinciale dell'US Acli Aps presiede il Comitato Provinciale dell'Associazione e lo rappresenta legalmente nei confronti dei terzi sia interni che esterni, firma convenzioni e accordi e impegna il Comitato al rispetto delle obbligazioni assunte.

### **5. Organo di controllo**

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30, co. 2, D.Lgs. n. 117/2017, si elegge un organo di controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, co. 5, D.Lgs. n. 117/2017 e dall'art. 15 dello Statuto dell'US Acli APS.

### **6. Il Collegio dei Revisori dei conti**

Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31, co. 1, del D.lgs. n. 117/2017, ove le funzioni di revisione legale dei conti non sia affidata all'Organo di controllo, si elegge un revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro o un Collegio di Revisori.